



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocato, amministratore e iscrizione alla Cassa: problematiche

Autore: Paolo Florio | 11/02/2014



Sono da pochi giorni iscritto al registro dei praticanti avvocati e ho 39 anni: non percependo nulla come praticante, la mia unica fonte di reddito deriva dall'attività di amministratore che svolgo presso l'azienda di famiglia (srl) e per la quale percepisco circa € 20.000 annui al netto. Potrei conseguire l'iscrizione nel registro degli avvocati prima del compimento dei 41 anni e quindi ambire a completare l'anzianità minima. Ma nel caso non dovessi riuscirci prima del 41° anno di età, posso ovviare a ciò iscrivendomi alla Cassa sin da ora (a 39 anni),

naturalmente in qualità di praticante? Grazie

L'attuale **posizione di amministratore presso l'azienda di famiglia (srl)** al momento non sembra consentirle né l'esercizio della professione di avvocato, né quello di praticante abilitato al patrocinio: da ciò deriva l'impossibilità d'iscrizione alla Cassa di Previdenza.

L'art. 18 della legge 247/2012 che disciplina l'ordinamento forense stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonchè **con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali**, anche in forma cooperativa, nonchè **con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione**. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonchè per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

L'analisi delle particolari ipotesi previste nella seconda parte dell'art. 18, lettera c, della legge 147/2012 secondo cui *"l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari"* potrebbe escludere l'incompatibilità. A tal fine sarebbe opportuno conoscere le quote di partecipazione nella società da parte dei familiari e l'oggetto sociale della stessa.

I limiti richiamati dall'art. 18 della legge 147/2012 trovano applicazione anche nei confronti del praticante avvocato abilitato al patrocinio.

Ove superata l'incompatibilità di cui sopra, Lei potrà, anche prima del compimento dei 41 anni, iscriversi alla Cassa di Previdenza come **praticante abilitato al patrocinio** e iniziare a versare i contributi previdenziali. Per l'iscrizione come praticante abilitato potrà rivolgersi all'Ordine degli avvocati del Tribunale in cui risiede.

L'iscrizione alla Cassa di Previdenza è facoltativa per i **praticanti abilitati**, mentre non è ammessa per i **praticanti non abilitati**, perché essi non sono considerati liberi professionisti. La non iscrizione alla Cassa comporta l'obbligo del versamento dei contributi INPS di cui alla legge 335/1995. Qualora come praticante abilitato intenda iscriversi alla Cassa di Previdenza, dovrà compilare apposita domanda (scaricabile dal sito della Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati www.cassaforense.it). **Il periodo d'iscrizione alla Cassa durante il praticantato con abilitazione si somma con quello successivo all'iscrizione all'albo di avvocato**, sia nel caso che subito dopo il praticantato con abilitazione avvenga l'iscrizione all'albo, sia invece nel caso in cui vi sia un periodo intermedio tra i due, in cui il praticante non usufruisce della abilitazione (in tal caso ci sarà una interruzione anche nella iscrizione alla Cassa, ma il primo dei due periodi non andrà perduto). Se poi il praticante **non intende proseguire** la professione, egli potrà, a sua scelta, chiedere la **restituzione** di quanto pagato alla Cassa oppure il **ricongiungimento** con altra posizione contributiva nazionale.

In ogni caso, sia come avvocato sia come praticante abilitato è prevista la **facoltà**, secondo l'art. 14 della legge 141/92, per gli iscritti alla Cassa di previdenza, successivamente al compimento del 40° anno, di pagare maggiori contributi, così da completare l'anzianità minima.

Note

Autore immagine: 123rf.com